CAMERA DEI DEPUTATI N. 2753

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PENNACCHINI

Presentata l'11 novembre 1965

Modificazione dell'articolo 5 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, recante norme per il reclutamento dei commissari di leva

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 18 gennaio 1952, n. 43, modificata con legge 12 dicembre 1960, n. 1597, prevede il reclutamento per concorso dei Commissari di leva dagli ufficiali del servizio permanente, dell'ausiliaria e della riserva.

Trattandosi di un ruolo di personale civile, anche quelli provenienti dal servizio permanente vengono transitati nell'ausiliaria all'atto della nomina.

Il trattamento economico è quello stabilito per i pari grado del servizio permanente e i provenienti dall'ausiliaria o dalla riserva sono considerati, sotto l'aspetto amministrativo, come ufficiali richiamati in normale servizio.

Tuttavia, stando alle norme attuali, esiste fra i Commissari di leva una assai sensibile diversità di trattamento, perché quelli che all'atto della nomina rivestono un grado inferiore a colonnello possono progredire, sia pure sotto il solo profilo economico, fino a raggiungere lo stipendio corrispondente a tal grado, mentre per quelli che già rivestono il grado di colonnello tale possibilità di carriera non esiste in quanto i loro emolumenti restano sempre gli stessi.

Ma la sperequazione più grave si ha quando qualcuno di questi colonnelli viene promosso generale di brigata, dopo la valutazione prevista dalla legge per l'avanzamento degli ufficiali, perché a questi vengono sempre corrisposti gli assegni del grado di colonnello, e cioè di un grado inferiore a quello effettivamente rivestito.

Se questa palese incoerenza amministrativa poteva apparire tollerabile quando i Commissari di leva appartenevano alla carriera di concetto, per la quale il massimo grado raggiungibile è l'ex grado VI, e cioè quello corrispondente al grado di colonnello della gerarchia militare, non trova ora più alcuna giustificazione da quando essi con legge 27 gennaio 1963, n. 33, sono transitati nei quadri della carriera direttiva del Ministero della difesa.

Appare pertanto confacente a giustizia aggiornare, in aderenza al nuovo stato giuridico ed al criterio che i Commissari di leva sono considerati ai fini amministrativi come ufficiali richiamati in servizio e quindi necessariamente col grado di militare che rivestono, le norme riguardanti gli emolumenti dei generali di brigata, in modo che ad essi siano corrisposti gli assegni del grado effettivamente rivestito.

Si tratta di una decina di elementi e quindi la maggiore spesa di 4-5 milioni annui, data la sua irrilevanza, potrebbe rientrare nelle normali assegnazioni del Ministero della difesa, senza che occorra apposito stanziamento del Ministero del tesoro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 5 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali che hanno partecipato al concorso per Commissari di leva col grado di colonnello e che abbiano avuto, prima o dopo la nomina a tale incarico, la promozione a generale di brigata nel servizio permanente o in posizioni dal congedo, spettano gli assegni e le indennità corrispondenti a tale grado.

In sede di prima applicazione della presente legge è esclusa la corresponsione di arretrati ».

ART. 2.

Al maggiore onere di lire 5 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con imputazione a carico dei normali stanziamenti del Ministero della difesa.